

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 29/2019

Perugia, 10 dicembre 2019

ACCONTO IVA

Entro giovedì **27 dicembre 2019** deve essere versato l'**acconto IVA** relativo all'ultimo periodo (mese o trimestre) del **2019**.

Come già avvenuto negli scorsi anni, sarà nostra cura provvedere al calcolo ed alla predisposizione del modello per il versamento utilizzando il metodo storico come più avanti evidenziato.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'acconto Iva i soggetti titolari di partita Iva che esistevano nell'anno **2019** e risultano attivi nell'anno **2019**. Le suddette condizioni devono coesistere.

SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Non versano l'acconto IVA i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- contribuenti a credito nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
- contribuenti con un acconto inferiore a euro 103,29, calcolato con uno dei metodi;
- contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019;
- contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2019 (comprese le società estinte a seguito di fusione propria o incorporazione): entro il 30 settembre 2019 per i trimestrali ed entro il 30 novembre 2019 per i mensili;
- contribuenti in regime speciale agricolo sia di esonero che di semplificazione;
- contribuenti che nell'anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili;

- contribuenti in regime speciale per intrattenimenti;
- imprenditore individuale che ha affittato l'unica azienda entro il 30/11 o entro il 30/09 dell'anno in corso (a seconda che si tratti di contribuente mensile o trimestrale);
- contribuenti che applicano i regimi agevolati (es. regime minimi o forfettari);
- contribuenti che applicando il criterio previsionale ritengono di concludere a credito l'anno in corso;
- contribuenti che applicando il metodo delle operazioni effettuate evidenziano un credito d'imposta nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre dell'anno in corso.

CRITERI DI CALCOLO

Ai fini della determinazione dell'acconto IVA, il contribuente può utilizzare **alternativamente** uno dei seguenti modi:

- 1) **METODO STORICO**: l'acconto è pari all'**88%** dell'IVA dovuta relativamente al mese di **dicembre dell'anno precedente** (per i contribuenti mensili) ovvero relativamente all'**ultimo trimestre dell'anno precedente** (per i contribuenti trimestrali), sempre al lordo dell'acconto IVA eventualmente versato.
- 2) **METODO PREVISIONALE**: l'acconto è pari all'**88%** dell'IVA che si prevede di dover versare relativamente al mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) o relativamente all'ultimo trimestre dell'anno in corso, in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali).
- 3) **METODO OPERAZIONI EFFETTUATE**: l'acconto è pari al **100%** dell'importo risultante da un'apposita liquidazione IVA straordinaria al **20/12/2019**.

Si rammenta che la liquidazione straordinaria al **20/12** deve essere effettuata considerando:

- a) l'**IVA a debito** risultante dalla somma delle:
 - operazioni annotate o da annotare dall'**01/12** al **20/12** per i **mensili** o dall'**01/10** al **20/12** per i **trimestrali** (compresi gli acquisti intracomunitari);
 - operazioni effettuate fino al **20/12**, anche se ancora non sono state emesse e registrate le relative fatture (compresi gli acquisti intracomunitari);
- b) l'**IVA a credito** risultante dagli acquisti (compresi gli acquisti intracomunitari, anche se non ancora annotati) e dalle importazioni annotati dall'**01/12** al **20/12** per i contribuenti mensili o dall'**1/10** al **20/12** per i trimestrali;
- c) l'**eccedenza detraibile d'imposta** riportata a nuovo dalla precedente liquidazione periodica.

La scelta di uno dei tre suddetti metodi è libera e non è vincolante per gli anni successivi. Il contribuente potrà utilizzare il metodo che consente di ottenere il risultato più conveniente.

VARIAZIONE DELLA PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE

Nell'ipotesi di variazione della periodicità di liquidazione:

- a) **da trimestrale a mensile:** il parametro su cui calcolare l'**88%** dovuto a titolo di acconto e' costituito da **un terzo** della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente (al lordo dell'acconto);
- b) **da mensile a trimestrale:** l'acconto dell'**88%** va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi **tre mesi** dell'anno precedente (al lordo dell'acconto e al netto dell'eventuale eccedenza detraibile emergente dalla liquidazione relativa a dicembre 2011).

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI

Sull'acconto **non e' dovuta la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.**

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento avviene tramite il modello F24, sezione erario, **codice tributo 6013** (contribuenti mensili) e **6035** (contribuenti trimestrali), con possibilità di effettuare la compensazione con altri tributi e contributi a credito.

Il modello F24 deve essere presentato anche da chi, effettuando la compensazione, ha un saldo uguale a zero.

L'acconto IVA, che viene scomputato da quanto dovuto in sede di liquidazione periodica relativa a dicembre 2019 o al quarto trimestre del 2019, non può essere rateizzato, e non è dovuto se risulta inferiore a euro 103,29.

SANZIONI

Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è prevista la sanzione del 30%.

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto IVA può essere sanato utilizzando il ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione ridotta così individuata:

- ⇒ dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- ⇒ 3%: se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
- ⇒ 3,75%: se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2019 quindi entro il 30.4.2020).

Distinti saluti.